Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 2 marzo 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 56 DEL 2 MARZO 1962:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. **1594.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti ai lavori di monda, trapianto, taglio e raccolta del riso nelle provincie di Alessandria, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Vercelli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. **1595.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane ceramiste della provincia di Vicenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. **1596.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Terni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. **1597.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Belluno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. **1598.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle provincie di Napoli, Benevento, Caserta, Salerno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. **1599.**

Norme relative alla disciplina della scala mobile per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Ravenna.

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 14 novembre 1961
registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1962
registro n. 2, Esercito, foglio n. 392

E' sanzionata la seguente concessione di decorazione al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

BARLA Giovanni Battista da Caramagna Ligure (Imperia), classe 1914, distretto militare di Savona, tenente sussistenza complemento, 48ª sezione sussistenza « Cosseria ». — « In fase di ripiegamento della Divisione, sotto l'incalzare di forze preponderanti nemiche, avuto l'ordine di organizzare a difesa un tratto di fronte di seconda linea di difesa, con il proprio personale, si dedicava al suo compito con calma e serenità che trasfondeva nei dipendenti ottenendone il massimo rendimento. Profilatasi la minaccia di carri armati nemici, rimaneva serenamente in posto, fidando solo sul valore dei suoi dipendenti. Ricevuto l'ordine di ripiegare provvedeva prima alla distruzione dei magazzini del reparto. Esempio di cosciente serenità, alto senso del dovere ». — Krasnj (Russia) 11 17 dicembre 1942.

(784)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. **1591.**

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di appprovare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 50. — Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

La Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:
- in matematica;
- in fisica;
- in chimica;
- in scienze naturali;
- in scienze biologiche.

L'art. 52, relativo al corso di laurea in scienze matematiche è abrogato e sostituito dal seguente:

Laurea in matematica

Art. 52. — La Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce la laurea in matematica a indirizzo didattico e, quello a indirizzo generale. E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. La durata del corso è di quattro anni.

Gli insegnamenti del 1° biennio sono tutti fondamentali e comuni ai due indirizzi. Essi sono:

I anno:
1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Algebra;
4) Fisica generale I.

II anno:

1) Analisi matematica II;
2) Geometria II;
3) Meccanica razionale;
4) Fisica generale II.

Tutti questi insegnamenti sono accompagnati da esercitazioni che ne fanno parte integrante. Le due parti in cui sono divisi gli insegnamenti di « Analisi matematica », « Geometria » e « Fisica generale » devono considerarsi come corsi distinti il primo propedeutico al secondo.

Potranno essere iscritti al II anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di « Analisi matematica I », « Geometria I », Algebra ».

Al termine del primo biennio lo studente opta per la laurea ad indirizzo didattico o per quella ad indirizzo generale, usufruendo per la scelta, ove lo desideri, del consiglio dei docenti di discipline matematiche.

Per il III anno gli insegnamenti fondamentali sono comuni ai due indirizzi, e sono:

1) Istituzioni di analisi superiore;
2) Istituzioni di geometria superiore;
3) Istituzioni di fisica matematica.

L'insegnamento di analisi superiore è accompagnato da un corso di esercitazioni che ne fa parte integrante.

Gli insegnamenti fondamentali per il IV anno, distinti per indirizzo sono:

Indirizzo didattico:

1) Matematiche complementari;
2) Matematiche elementari da un punto di vista superiore.

L'insegnamento di Matematiche complementari è accompagnato da un corso di esercitazioni che ne fa parte integrante.

Indirizzo generale:

1) Fisica matematica;
2) Matematiche superiori.

Sono insegnamenti complementari, distinti per indirizzo, i seguenti:

Indirizzo didattico:

1) Analisi superiore;
2) Astronomia (*);
3) Calcoli numerici e grafici;
4) Calcolo delle probabilità;
5) Fisica matematica (*);
6) Fisica superiore (*);
7) Geometria algebrica;
8) Geometria differenziale;
9) Geometria superiore;
10) Istituzioni di fisica teorica (*);
11) Logica matematica;
12) Matematica finanziaria attuariale;
13) Matematiche superiori;
14) Meccanica superiore (*);
15) Relatività (*);
16) Storia delle matematiche;
17) Teoria delle funzioni;
18) Teoria dei numeri;
19) Topologia.

Indirizzo generale:

1) Algebra superiore;
2) Analisi funzionale;
3) Analisi superiore;
4) Astronomia (*);
5) Calcoli numerici e grafici;
6) Calcolo delle probabilità;
7) Fisica superiore (*);
8) Fisica teorica (*);
9) Geometria algebrica;
10) Geometria differenziale;
11) Geometria superiore;
12) Istituzioni di Fisica teorica (*);
13) Logica matematica;
14) Meccanica quantistica (*);
15) Meccanica statistica (*);
16) Meccanica superiore (*);
17) Onde elettromagnetiche (*);
18) Relatività (*);
19) Statistica matematica;
20) Teoria delle funzioni;
21) Teoria dei numeri;
22) Topologia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami, oltre che degli insegnamenti fondamentali, di almeno due insegnamenti complementari. Questi ultimi sono a scelta dello studente, salvo che uno di essi dovrà essere ad indirizzo fisico. Sono ad indirizzo fisico gli insegnamenti complementari contrassegnati con un asterisco nell'elenco precedente. Uno dei corsi complementari deve essere frequentato nel III anno.

L'esame di laurea comprende:

a) un colloquio preliminare di cultura generale nelle Scienze matematiche;

b) una dissertazione sopra un lavoro scritto, il quale per la laurea ad indirizzo generale dovrà essere una ricerca originale;

c) la discussione di due tesine orali, scelte dalla Commissione tra tre presentate dallo studente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1961, n. 1592.

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 78. — La denominazione dell'Istituto di clinica delle malattie tropicali e subtropicali annesso alla Facoltà di medicina e chirurgia è cambiata in « Istituto di clinica delle malattie tropicali e infettive ».

Art. 79. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Clinica delle malattie tropicali e infettive ».
L'insegnamento di « Clinica delle malattie tropicali e subtropicali » è soppresso.

Art. 130. — E' modificato nel senso che è abrogata la propedeuticità dell'esame di Scienza delle costruzioni I ai fini della iscrizione al corso di Scienza delle costruzioni II, fermo restando l'obbligo di superare lo esame di « Scienza delle costruzioni I », prima di sostenere l'esame di « Scienza delle costruzioni II ».

Art. 135. — E' abrogato e sostituito dal seguente:
« L'esame finale consiste in una prova grafica della durata di otto ore su un tema di architettura e di altra prova anche di otto ore su un tema di Scienza delle costruzioni; in un colloquio sull'attività tecnico-artistica svolta dal candidato durante il corso degli studi, e principalmente nella discussione del progetto di laurea.
Tale progetto, corredato da una esauriente relazione scritta sotto forma di tesi, verrà svolto a cominciare dall'inizio dell'ultimo anno di corso. I laureandi debbono preventivamente comunicare al preside l'Istituto presso il quale intendono svolgere la loro tesi e il professore ufficiale di Facoltà che è disposto a seguirne lo sviluppo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 31 ottobre 1961

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1961, n. 1593.

Proroga della durata della convenzione per il mantenimento del posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di otorinolaringoiatrica presso l'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, n. 35;
Veduta la convenzione aggiuntiva in data 2 agosto 1961 per la proroga ventennale della durata della convenzione stipulata tra l'Università di Palermo e la Regione siciliana il 18 ottobre 1954, con la quale venne istituito un posto di professore di ruolo per l'insegnamento dell'otorinolaringoiatrica presso l'Università di Palermo;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo in data 2 agosto 1961, con la quale si conviene di prorogare a venti anni la durata della convenzione per il mantenimento del posto convenzionato di professore di ruolo destinato all'insegnamento di otorinolaringoiatrica presso l'Università di Palermo, fermi restando tutti i patti e le clausole contenuti nella convenzione stipulata il 18 ottobre 1954, approvata con decreto presidenziale 22 gennaio 1955, n. 35.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 22. — VILLA

Repertorio n. 82.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della otorinolaringoiatria presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Palermo (proroga ventennale).

L'anno millenovecentosessantuno, addì due del mese di agosto in Palermo, nei locali dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, sito in questa via Sgarlata n. 11, alle ore dieci, innanzi me, dott. Giovanni Sinatra, funzionario rogante gli atti e contratti in forma pubblico amministrativa, per conto dell'Amministrazione regionale della pubblica istruzione, giusta decreto assessoriale del 2 marzo 1957, n. 64/12, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1957, registro n. 1, foglio 275;

Sono presenti:

a) L'on. prof. Salvatore Carnazza, nato a Comiso il 14 maggio 1919, assessore regionale per la pubblica istruzione e domiciliato, per la carica, in Palermo, presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, via Sgarlata n. 11;

b) Il prof. dott. Tommaso Ajello, nato a Bagheria il 2 gennaio 1903, domiciliato, per la carica, in questa via Ma-

queda presso il Rettorato dell'università degli studi di Palermo, che dichiara d'intervenire quale rettore e legale rappresentante della Università degli studi di Palermo e autorizzato a stipulare la presente convenzione con la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 1° luglio 1961 e che in copia conforme si allega al presente atto segnato con lettera « A ».

Detti comparenti della cui identità personale io rogante sono certo, rinunziando col mio consenso alla assistenza di testimoni, stipulano e convengono quanto appresso, premettendo:

1) che con legge 2 agosto 1954, n. 34 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » del 4 agosto 1954, n. 39, l'assessore regionale per la pubblica istruzione fu autorizzato a stipulare una convenzione con la Università degli studi di Palermo per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di otorinolaringoiatria presso la Facoltà di medicina e chirurgia;

2) che in forza dell'autorizzazione di cui al superiore n. 1), tra l'Assessorato predetto e l'Università comparente, fu stipulata in data 18 ottobre 1954, n. 65 di repertorio universitario una convenzione registrata in Palermo il 2 novembre 1954 al n. 4296 con la quale, tra l'altro, l'assessore del tempo assunse l'obbligo di corrispondere all'Università di Palermo il finanziamento annuo occorrente per il mantenimento del posto di ruolo istituito;

3) che all'art. 7 di detta convenzione leggesi che la stessa avrebbe dovuto avere la durata di dieci anni dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo, salvo il rinnovo tacito per egual periodo nel caso di mancata disdetta almeno un anno prima della scadenza;

4) che, essendo stato nominato per l'insegnamento di otorinolaringoiatria il prof. Ettore Borghesan con decorrenza dall'anno accademico 1955-56 come da decreto del Ministero della pubblica istruzione in data 30 giugno 1956, la durata della convenzione sopra specificata deve intendersi fino al 30 giugno 1966;

5) che la Regione siciliana con la legge 22 giugno 1956, n. 35 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » stessa del 23 giugno 1956, n. 39) ha autorizzato l'assessore regionale per la pubblica istruzione ad elevare a venti anni la durata delle convenzioni stipulate con le Università degli studi della Sicilia.

Tutto ciò premesso, le parti qui convenute, ciascuno nelle rispettive qualità, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

A parziale modifica della convenzione 18 ottobre 1956 a rogito *dell'ufficiale rogante dell'Università di Palermo* n. 65 di repertorio ed allegata al presente atto per farne parte integrante (allegato « B ») l'art. 7 della convenzione medesima, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 giugno 1956 n. 35 è modificata come segue:

« Art. 7. — La presente convenzione avrà la durata di anni venti, a far tempo dal 30 giugno 1956, con scadenza, eventualmente prorogabile d'accordo fra le parti, fino alla fine dell'anno accademico 1975-1976 ».

Art. 2.

I comparenti medesimi, nelle rispettive qualità, confermano in ogni altra parte tutti i patti consacrati nel su ripetuto atto del 18 ottobre 1954 che qui debbono intendersi come ripetuti e integralmente trascritti.

Art. 3.

La presente convenzione, perchè stipulata nello interesse della Regione e dell'Università degli studi di Palermo, sarà registrata in esenzione di tassa, ai sensi delle norme in vigore.

Scritto da persona di mia fiducia su due fogli di cui occupate pagine quattro e quanto fin qui della presente.

Si dà *lettura del presente atto ai comparenti che*, con la sottoscrizione, lo approvano dichiarando che esso è pienamente conforme alla loro volontà.

F.to Salvatore CARNAZZA
F.to Tommaso AIELLO
F.to Giovanni SINATRA

Registrato a Palermo - Ufficio atti pubblici, addì 4 agosto 1961 al n. 166, libro I, vol. 71 ME.

LEGGE 10 febbraio 1962, n. 57.

Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Denominazione dell'Albo

L'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche, istituito presso il Ministero dei lavori pubblici, assume la denominazione di « Albo nazionale dei costruttori », è disciplinato dalle seguenti norme, che sostituiscono quelle contenute nella legge 30 marzo 1942, n. 511, e comprende tutti coloro che eseguono i lavori classificati nella tabella allegata.

Art. 2.

Iscrizione nell'Albo

L'iscrizione nell'albo è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a lire 10 milioni, di competenza dello Stato, degli Enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. E' facoltativa per lavori il cui importo non superi detto limite.

L'esecutore dei lavori, di cui al primo periodo del comma precedente, che debba provvedere alla esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte iscritte nell'Albo per le dette categorie.

Art. 3.

Ammissione agli appalti dello Stato e degli Enti pubblici

L'ammissione agli appalti dello Stato e degli Enti pubblici degli iscritti nell'Albo ha luogo senza bisogno di altre attestazioni oltre al certificato generale del casellario giudiziale per le persone per le quali esso è richiesto dai successivi articoli 13 e 15 e, per le società commerciali, al certificato della cancelleria del tribunale di cui al successivo articolo 15, secondo comma.

L'iscrizione nell'Albo, tuttavia, non preclude all'Amministrazione l'esercizio della facoltà di esclusione da ogni singola gara, di cui all'articolo 68, secondo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 4.

Lavori speciali

Quando si tratti di lavori che richiedono una particolare specializzazione e per i quali non figurino nello Albo imprese idonee, possono essere ammesse agli appalti imprese nazionali non ancora iscritte od imprese straniere, purchè le Amministrazioni ne diano preventiva motivata comunicazione al Comitato di cui al successivo articolo 6, il quale comunicherà le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Art. 5.

Classifica d'iscrizione

I costruttori sono iscritti nell'Albo distinti per categorie e sottocategorie di lavori, con la indicazione del relativo importo massimo dei lavori che possono assumere, e con quella della data di iscrizione.

Le categorie e sottocategorie sono specificate nella tabella annessa alla presente legge, che potrà essere in seguito modificata con decreto del Ministro per i lavori pubblici su proposta del Comitato centrale.

La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

1° fino a	L.	10.000.000
2° »	»	25.000.000
3° »	»	50.000.000
4° »	»	100.000.000
5° »	»	250.000.000
6° »	»	500.000.000
7° »	»	1.000.000.000
8° »	»	2.500.000.000
9° »	»	5.000.000.000
10° oltre	»	5.000.000.000

Art. 6.

Comitato centrale per l'Albo

Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito il Comitato centrale per l'Albo dei costruttori.

Esso ha il compito della formazione, della tenuta e della pubblicazione dell'Albo, secondo le norme della presente legge e può articolarsi in Sottocomitati con particolari attribuzioni.

Le deliberazioni del Comitato e dei Sottocomitati sono valide se prese con l'intervento della metà dei componenti e a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Contro di esse, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, è ammesso il ricorso al Ministro per i lavori pubblici il quale, ove non ritenga di respingerlo, può disporre, per una sola volta, il riesame da parte del Comitato.

Il Comitato riferisce semestralmente sulla sua attività al Ministro per i lavori pubblici, il quale, a sua volta, ne dà comunicazione ai titolari degli altri Dicasteri.

Il Comitato centrale è presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è costituito:

a) da un magistrato designato dal primo presidente della Corte di cassazione;

b) da quattro membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici fra i quali almeno un presidente di sezione, che ha funzioni di vice-presidente del Comitato;

c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e della difesa;

d) da un rappresentante dell'Azienda autonoma delle strade;

e) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali, riconosciute, di rappresentanza e assistenza e tutela del movimento cooperativo;

f) da sei rappresentanti, complessivamente, delle categorie industriali interessate;

g) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie lavoratrici interessate;

h) dal capo dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti, anche con funzioni di segretario del Comitato.

Il servizio di segreteria del Comitato e tutti gli altri servizi esecutivi inerenti all'Albo sono disimpegnati dall'Ispettorato generale per i contratti e l'Albo nazionale degli appaltatori, già esistente presso il Ministero dei lavori pubblici che assume la denominazione di Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti.

Ai membri del Comitato compete il gettone di presenza previsto dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Ai membri che per partecipare alle riunioni devono spostarsi dalla propria residenza, compete, oltre al gettone di presenza di cui al precedente comma, anche il trattamento di missione stabilito per il corrispondente grado, se siano dipendenti statali, e quello previsto per il personale delle carriere direttive coefficiente 670 del personale statale, se siano estranei all'Amministrazione statale.

Art. 7.

Nomina del Comitato centrale

I membri del Comitato centrale per l'Albo sono nominati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

I membri di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, del precedente articolo 6 sono nominati su designazione degli organi competenti. Per i membri indicati nelle lettere *e)*, *f)*, *g)* le organizzazioni competenti più rappresentative sottopongono una terna di nomi per ciascun membro da nominare.

I membri non nominati in ragione del loro ufficio, rimangono in carica tre anni, e possono essere confermati.

Gli altri membri del Comitato, ove, per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il triennio, sono sostituiti con l'osservanza delle modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo. I consiglieri subentranti esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori, salvo la eventuale, successiva conferma.

Art. 8.

Comitato regionale per l'Albo

Presso ogni Provveditorato regionale alle opere pubbliche è costituito un Comitato regionale per l'Albo dei costruttori, con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti inerenti all'Albo nell'ambito della Regione, secondo le norme della presente legge.

Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di 100 milioni e istruisce ed esprime parere per quelle di importo superiore la cui competenza spetta al Comitato centrale.

Le deliberazioni del Comitato sono valide se prese con l'intervento di almeno la metà dei componenti e a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Contro di esse è ammesso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, ricorso al Comitato centrale.

Il Comitato regionale è presieduto dal provveditore alle opere pubbliche (nel Veneto dal presidente del Magistrato alle acque) ed è costituito:

a) da un magistrato designato dal presidente della Corte d'appello;

b) dagli ispettori del Genio civile addetti al Provveditorato, designati dal provveditore in numero massimo di tre, di cui uno con funzioni di vice-presidente;

c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e della difesa;

d) da un rappresentante dell'Azienda autonoma delle strade;

e) da un rappresentante della Giunta regionale ove esista;

f) da un rappresentante della Provincia in cui ha sede il Provveditorato;

g) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali, riconosciute, di rappresentanza del movimento cooperativo;

h) da sei rappresentanti, complessivamente delle categorie industriali interessate;

i) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie lavoratrici interessate;

l) da un rappresentante del Magistrato del Po, nelle Regioni di competenza.

La segreteria del Comitato è costituita dal provveditore con personale del Provveditorato.

Ai membri del Comitato sono applicabili le norme di cui agli ultimi due commi dell'articolo 6.

Art. 9.

Nomina del Comitato regionale

I membri dei Comitati regionali per l'Albo sono nominati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

I membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *l*) di cui al precedente articolo 8, sono nominati su designazione degli organi competenti. Per i membri di cui alle lettere *e*), *f*), gli organi competenti sottopongono al Ministero stesso una terna di nomi per ciascun membro da nominare. Per i membri di cui alle lettere *g*), *h*), *i*) la terna è proposta dalle organizzazioni competenti più rappresentative.

Le norme per la durata in carica dei membri dei Comitati regionali sono quelle degli ultimi due commi dell'articolo 7.

Art. 10.

Casellario dei costruttori e pubblicazione dell'Albo

Presso il Comitato centrale ed a cura di questo è istituito il casellario dei costruttori iscritti all'Albo.

Per la tenuta e l'aggiornamento di esso i Comitati regionali, oltre all'invio al Comitato centrale di tutta la documentazione relativa alle pratiche di iscrizione da essi definite per competenza o da essi istruite, devono raccogliere dagli uffici tecnici delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici e trasmettere altresì allo stesso Comitato centrale:

a) il giudizio complessivo espresso dal collaudatore, alla fine di ogni lavoro, sulla condotta del lavoro stesso da parte del costruttore. Tale giudizio costituisce pertanto un adempimento obbligatorio delle procedure di collaudo e deve essere espresso con atto separato e riservato;

b) tutte le informazioni utili circa il comportamento dei costruttori durante la esecuzione di lavori ad essi affidati;

c) tutte le altre notizie riguardanti i costruttori che, anche indipendentemente dalla esecuzione di lavori, possano essere utili ai fini della tenuta del Casellario.

Il Casellario è a disposizione di tutte le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici per ogni notizia riguardante i costruttori.

Art. 11.

Spese per la tenuta dell'Albo e del Casellario

Per le spese inerenti alla formazione e alla tenuta dell'Albo e del Casellario è stanziata annualmente apposita somma nell'esistente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 12.

Domanda di iscrizione

Per ottenere l'iscrizione nell'Albo i richiedenti debbono rivolgere domanda al Comitato centrale, corredandola dei documenti e certificati di cui agli articoli 13, 14 e 15 e consegnandola alla segreteria del Comitato regionale della circoscrizione in cui hanno sede.

Art. 13.

Requisiti d'ordine generale per le iscrizioni

I requisiti d'ordine generale e le attestazioni occorrenti per la iscrizione nell'Albo sono:

1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri, imprenditori e amministratori di società commerciali legalmente costituite purchè appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi a delitti di cui al n. 2) dell'articolo 21.

Se il direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) debbono riferirsi ad entrambi;

3) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e agricoltura con indicazione dell'attività specifica della ditta;

4) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dal quale risulti il reddito di categoria *B*), per il quale il richiedente è stato iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile nel triennio precedente la domanda di iscrizione, in relazione alla particolare attività di imprenditore da lui svolta. Se questi non è ancora iscritto a ruolo, deve produrre apposita dichiarazione del detto ufficio;

5) certificato (facoltativo) di iscrizione in una associazione di categoria.

Art. 14.

Requisiti d'ordine speciale per le iscrizioni

1) *Idoneità tecnica*. — L'idoneità tecnica è dimostrata mediante titoli di studio, certificati rilasciati o confermati da funzionari tecnici in attività di servizio riferentisi a lavori eseguiti o diretti dal richiedente e da ogni altro documento.

I certificati di cui al comma precedente debbono indicare specificatamente i lavori eseguiti o diretti, il loro ammontare, il tempo e il luogo di esecuzione e dichiarare se lo furono regolarmente e con buon esito o se diedero luogo a vertenze con l'Amministrazione in sede arbitrale o giudiziaria con la indicazione dell'esito di esse.

Se trattasi di lavori eseguiti per conto dello Stato o di Enti pubblici il certificato è rilasciato da un funzionario in servizio attivo, con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo del Genio civile o di direttore di ufficio, sotto la immediata direzione del quale o sotto la sorveglianza dell'ufficio, cui il funzionario stesso è preposto, i lavori furono eseguiti.

Se si tratta di lavori eseguiti per conto di privati, la relativa dichiarazione, da rilasciarsi dal committente o, se vi fu, dal direttore dei lavori, deve essere confermata, previ accertamenti, dall'ingegnere capo del Genio civile.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero, possono essere presentati certificati del console competente, che contengano tutte le indicazioni sopra richieste, con la

esplicita dichiarazione che, prima di rilasciarli, il funzionario, dal quale gli atti sono sottoscritti, ha eseguito accurate indagini ed assunto informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

2) *Capacità finanziaria.* — Essa è dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che validamente comprovino la potenzialità economica e finanziaria dell'interessato.

Le referenze bancarie sono richieste direttamente e riservatamente dal Comitato competente agli istituti indicati dal richiedente l'iscrizione nella relativa domanda. Gli altri documenti debbono essere di data non anteriore di un mese a quella della domanda di iscrizione e, se di data più remota, debbono essere espressamente confermati in data non anteriore di un mese a quella della domanda stessa.

3) *Attrezzatura tecnica.* — Il possesso dell'attrezzatura tecnica deve risultare da dichiarazione del richiedente, nella quale debbono essere elencati e descritti i mezzi d'opera, attrezzi e materiali in genere di cui egli dispone, salva la facoltà dell'Amministrazione di eseguire controlli e di provvedere ai termini di legge nel caso di false o inesatte affermazioni.

Qualora il titolare dell'impresa sia persona diversa dal direttore tecnico, i documenti di cui al n. 1) debbono riferirsi al direttore, quelli di cui ai numeri 2) e 3) debbono riferirsi al titolare.

Art. 15.

Requisiti delle società commerciali e delle cooperative

Per l'iscrizione delle società commerciali, delle cooperative e loro consorzi:

a) i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 13 debbono riferirsi: al direttore tecnico e a tutti i componenti se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per ogni altro tipo di società;

b) i documenti di cui al n. 1) dell'articolo 14 debbono riferirsi al direttore tecnico.

Le società sono tenute inoltre a esibire copia autentica dell'atto costitutivo e un certificato della cancelleria del tribunale rilasciato non oltre due mesi prima della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non si trova in istato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato. Dal certificato deve anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di cui sopra.

Art. 16.

Tassa di iscrizione

L'iscrizione nell'Albo è subordinata al pagamento di una tassa di iscrizione annuale nella misura seguente: per la classifica di cui all'articolo 5:

1) fino a L.	10.000.000	. . . . L.	4.000
2) » »	25.000.000	. . . . »	10.000
3) » »	50.000.000	. . . . »	15.000
4) » »	100.000.000	. . . . »	20.000
5) » »	250.000.000	. . . . »	25.000
6) » »	500.000.000	. . . . »	30.000
7) » »	1.000.000.000	. . . . »	40.000
8) » »	2.500.000.000	. . . . »	50.000
9) » »	5.000.000.000	. . . . »	60.000
10) oltre »	5.000.000.000	. . . . »	70.000

Qualora un'impresa sia iscritta per più categorie o sottocategorie, la tassa è commisurata all'ammontare più alto fra quelli delle singole categorie o sottocategorie per le quali il costruttore è iscritto.

Entro il 31 dicembre di ogni anno gli iscritti debbono far pervenire al Comitato centrale la quietanza dello eseguito pagamento della tassa di iscrizione per l'anno successivo.

Per ottenere la cancellazione dall'Albo gli iscritti sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre, domanda in carta libera, di cancellazione da effettuarsi per l'anno successivo.

Art. 17.

Certificato d'iscrizione

L'iscrizione nell'Albo si comprova mediante certificato valevole per un anno da rilasciarsi dal Comitato centrale di cui all'articolo 6.

Art. 18.

Cambio di classifica

I costruttori possono chiedere la iscrizione per lavori di importo maggiore e di categoria diversa dopo che siano trascorsi sei mesi dalla prima iscrizione o dall'ultima modificazione.

L'iscrizione può essere modificata d'ufficio quando risulti che il costruttore, nella esecuzione di determinati lavori, ha dimostrato di non possedere l'attrezzatura e la idoneità necessarie.

Art. 19.

Segnalazione di variazione

Le imprese iscritte nell'Albo debbono comunicare entro trenta giorni al Comitato centrale, nelle forme di cui all'articolo 12, tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e struttura che siano influenti ai fini della presente legge.

Art. 20.

Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione

L'efficacia dell'iscrizione nell'Albo può essere sospesa dal Comitato centrale, quando a carico del costruttore si verifichi uno dei seguenti casi:

1) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;

2) siano in corso procedimenti penali relativi ai casi contemplati nel successivo articolo 21, n. 2);

3) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nella esecuzione di lavori;

4) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;

5) negligenza nella esecuzione di lavori;

6) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

7) inosservanza dell'obbligo stabilito dal precedente articolo 19.

Nel caso di cui al n. 2) il provvedimento si adotta quando la ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o a più soci o al direttore tecnico se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico, se si tratti di ogni altro tipo di società.

Il provvedimento adottato nei casi di cui ai numeri 4), 5) e 6) determina la durata della sospensione.

Art. 21.

Cancellazione dall'Albo

Sono cancellati dall'Albo, con provvedimento del Comitato centrale, i costruttori per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

1) grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori;

2) condanna per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Albo;

3) fallimento, liquidazione o cessazione di attività;

4) domanda di cancellazione dall'Albo presentata a norma dell'articolo 16;

5) recidiva o maggiore gravità nei casi di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) dell'articolo precedente.

Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) si applica il secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 22.

Comunicazione degli addebiti

I provvedimenti di cui agli articoli 20 e 21 sono preceduti dalla comunicazione al costruttore dei fatti addebitati, con fissazione di un termine, non inferiore a 15 giorni, per le sue deduzioni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

Iscrizione a titolo di conferma

Le imprese iscritte nell'albo in base alle leggi 10 giugno 1937, n. 1139, e 30 marzo 1942, n. 511, possono ottenere l'iscrizione nel nuovo Albo a titolo di conferma della precedente. La relativa domanda, dovrà essere presentata, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, al Comitato regionale nella cui circoscrizione le imprese hanno sede.

La domanda dovrà indicare per quali categorie di lavoro fra quelle elencate nella tabella annessa alla presente legge, e per quale importo di classifica si chiede l'iscrizione e dovrà essere corredata di tutti i documenti e delle attestazioni di requisiti di cui agli articoli 13, 14 e 15.

L'iscrizione a titolo di conferma non ha effetto fino a quando l'impresa non risulti in regola col pagamento della tassa di concessione governativa per tutto il periodo di tempo decorrente dalla originaria iscrizione.

Art. 24.

Ammissione agli appalti di imprese che hanno presentato domande di conferma e di nuova iscrizione

Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ammissione agli appalti di competenza dello Stato e degli Enti pubblici delle imprese per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione potrà continuare ad avere luogo in base alle norme e ai criteri provvisori adottati dalle varie Amministrazioni prima della emanazione della presente legge.

Le imprese debbono, però, dimostrare di aver presentato nei termini e nei modi prescritti la domanda di conferma o di nuova iscrizione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1962

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — TAVIANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

ALLEGATO

TABELLA DI CLASSIFICAZIONI PER LE ISCRIZIONI NELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI

Cat. I. — Lavori di terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato di tipo corrente.

Cat. II. — Edifici civili ed opere connesse ed accessorie.

Cat. III. — Edifici industriali ed opere connesse ed accessorie.

Cat. IV. — Edifici monumentali, opere connesse ed accessorie e restauri.

Cat. V. — Opere speciali in cemento armato.

Cat. VI. — Impianti tecnologici e lavori speciali per l'edilizia:

a) Impianti termici di ventilazione e di condizionamento;
b) Impianti igienici ed idro-sanitari;
c) Impianti elettrici esterni ed interni;
d) Impianti telefonici, radiotelefonici e simili;
e) Impianti di ascensori e montacarichi;
f) Gestione e manutenzione dei suddetti impianti;
g) Forniture e istallazioni di manufatti vari di legno, strutture ed elementi prefabbricati; arredamenti incorporati nelle opere murarie;
h) Forniture di marmi ed altri materiali lapidei affini;
i) Opere ed applicazioni vetrarie comprese quelle per illuminazione;
l) lavori di tinteggiatura e verniciatura.

Cat. VII. — Lavori stradali.

Cat. VIII. — Opere stradali speciali:

a) Pavimentazioni speciali;
b) Stabilizzazione terreni.

Cat. IX. — Acquedotti e fognature.

Cat. X. — Lavori di difesa e di sistemazione idraulica.

Cat. XI. — Lavori idraulici speciali:

a) Gasdotti;
b) Oleodotti;
c) Impianti di sollevamento;
d) Impianti di potabilizzazione;
e) Impianti di depurazione;
f) Trivellazioni e pozzi;
g) Impermeabilizzazione di terreni.

Cat. XII. — Lavori marittimi.

Cat. XIII. — Dighe.

Cat. XIV. — Gallerie.

Cat. XV. — Armamento ferroviario:
a) Fornitura materiale metallico;
b) Fornitura legname;
c) Posa in opera.

Cat. XVI. — Opere ferroviarie speciali:
a) Impianti per la sicurezza del traffico;
b) Impianti per la trazione elettrica.

Cat. XVII. — Impianti elettrici:
a) Centrali idrauliche;
b) Centrali termiche;
c) Centrali elettronucleari;
d) Cabine di trasformazione;
e) Linee ad alta tensione;
f) Linee a media e bassa tensione;
g) Apparati vari;
h) Impianti esterni di illuminazione.

Cat. XVIII. — Carpenteria metallica.

Cat. XIX. — Lavorazione del legno.

Cat. XX. — Impianti di telecomunicazioni.

Cat. XXI. — Lavori ed opere speciali varie:
a) Rilevamenti topografici speciali;
b) Esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
c) Fondazioni speciali.

LEGGE 12 febbraio 1962, n. 58.

Assegnazione di fondi al bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere stradali, marittime ed igieniche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I limiti d'impegno di cui all'articolo 6, n. 2, lettere a), b) e d) della legge 26 ottobre 1960, n. 1201, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1° luglio 1960-30 giugno 1961, sono elevati rispettivamente di lire 200 milioni, 12 milioni e 600 milioni.

Art. 2.

Alla copertura della spesa prevista dal precedente articolo si farà fronte, per l'esercizio 1960-61 con una frazione delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, e, per l'esercizio 1961-62, con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento concernente modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti della imposta di registro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1962

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — PELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1962.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Bologna ad ampliare gli impianti della succursale del proprio Magazzino generale, sito in San Giovanni in Persiceto.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1956, con il quale il Consorzio agrario provinciale di Bologna è stato autorizzato ad istituire ed esercitare in San Giovanni in Persiceto una succursale del proprio Magazzino generale;

Vista l'istanza in data 3 maggio 1961, con la quale il predetto Consorzio chiede di essere autorizzato ad ampliare gli impianti della suddetta succursale, destinando a tale scopo due capannoni abbinati di nuova costruzione;

Esaminati i documenti esibiti a corredo della domanda;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della istanza espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna con la deliberazione n. 169 del 5 giugno 1961;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Bologna è autorizzato ad ampliare gli impianti della succursale del proprio Magazzino generale, sita in San Giovanni in Persiceto, utilizzando per il deposito e la stagionatura di formaggi nazionali e nazionalizzati due capannoni abbinati di nuova costruzione, meglio descritti nella perizia di idoneità e nella planimetria vistate dal Genio civile, allegate alla istanza di cui alle premesse.

Art. 2.

Le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale, saranno applicate anche nella gestione dei nuovi locali.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1962

p. *Il Ministro*: BIAGGI

(1336)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Diritto penale » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Cagliari, è vacante la cattedra di « Diritto penale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1462)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott. Giovanni Bottino, nato a Catania il 13 gennaio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dalla Università di Catania il 1° settembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(1177)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di laurea

La dottoressa Carla Lopez, nata a Sessa Aurunca il 28 settembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 31 luglio 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(1178)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo della Società cooperativa agricola « Spiga d'Oro », con sede in Mores (Sassari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 febbraio 1962, il sig. Antonio De Martis è stato nominato commissario governativo della Società cooperativa « Spiga d'Oro », con sede in Mores (Sassari), in sostituzione del sig. Antonio Pinna, nominato con decreto in data 30 settembre 1961.

(1107)

Scioglimento di due Società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 febbraio 1962, le sottoelencate società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore:

1) Società cooperativa edilizia « Case F.I.M. Como », con sede in Como, costituita per rogito Giorgio Giuriani, in data 7 luglio 1953, rep. 10655;

2) Società cooperativa edile « Fra impiegati statali di Finale Ligure Gioiosa », con sede in Finale Ligure (Savona), costituita per rogito Rinaldo Firighelli, in data 13 ottobre 1954, rep. 16310.

(1108)

Scioglimento di quattro Società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 febbraio 1962, le sottoelencate società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dello articolo 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore:

1) Società cooperativa di produzione lavoro e consumo « Femminile » con sede in Bari, costituita per rogito Di Mauro, in data 1° luglio 1948, rep. 16932;

2) Società cooperativa di produzione e consumo « Risorgimento » con sede in Squillace (Catanzaro), costituita per rogito Salvatore Giordano, in data 16 dicembre 1945, repertorio n. 944;

3) Società cooperativa di produzione consumo « Honestas delle A.C.L.I. » con sede in Ferrara, costituita per rogito Vincenzo Lucci, in data 17 giugno 1947, rep. 1650;

4) Società cooperativa di consumo « Don Bosco » con sede in Roma, costituita per rogito Italo Gazzilli, in data 28 febbraio 1957, rep. 16377.

(1015)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto in data 26 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1962, registro n. 3, foglio n. 270, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Boneschi Francesco avverso la decisione in data 21 luglio 1960 con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Milano respinse il ricorso gerarchico prodotto dallo stesso sig. Boneschi contro il provvedimento del sindaco di Monza che, in data 8 febbraio 1960, gli aveva negata l'aggiunta della voce « confezioni per uomo, donna e bambino » alla licenza di cui il medesimo è titolare per la vendita di tessuti in detto Comune.

(1457)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rettifica del decreto interministeriale 5 gennaio 1956, numero 1277, relativo al passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno del fiume Brenta, in comune di Roncegno (Trento).

Con decreto 20 dicembre 1961, n. 1111, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto che la zona di terreno di cui si è inteso disporre il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato con il decreto interministeriale 5 gennaio 1956, n. 1277 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 22 dicembre 1956) è quella di mq. 4137 segnata nel catasto del comune di Roncegno (Trento), al foglio n. 17, con la particella 6893/5, e risultante dalla planimetria 15 marzo 1961, dell'Ufficio del genio civile di Trento, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1175)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Bassa Lodigiana, con sede in Codogno (Milano)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12831 in data 16 febbraio 1962, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Bassa Lodigiana, Codogno (Milano), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 25 novembre 1960.

(1226)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 — Data: 28 ottobre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Amalfi Elisabetta — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 4700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 89 — Data: 5 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: De Cristoforo Matteo di Olimpio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 150.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 — Data: 4 settembre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Pescara — Intestazione: Ciarrocca Giuliano nato a Vicoli il 9 gennaio 1920 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 387 — Data: 2 agosto 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del Debito pubblico — Intestazione: Zandi Gino, nato a San Gregorio da Sassola il 23 settembre 1917 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 3600.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1º febbraio 1962

Il direttore generale: GRECO

(856)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1962, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 62, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 21 dicembre 1959 dall'archivista del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Fontana Gregorio avverso il provvedimento di cui alla lettera del Ministero del tesoro del 20 giugno 1959, n. 13553, concernente l'assegno personale pensionabile a suo tempo attribuitogli quale sottufficiale nominato all'impiego civile.

(1279)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 43

Corso dei cambi del 1º marzo 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,01	621 —	621 —	620,995	621,05	621 —	620,995	620,95	621 —	621 —
$ Can.	591,33	591,35	591 —	591,225	591 —	591,22	591,05	591,40	591,30	591,25
Fr. Sv.	143,30	143,26	143,28	143,25	143,25	143,31	143,27	143,30	143,31	143,28
Kr. D.	90,23	90,23	90,21	90,24	90,20	90,22	90,23	90,25	90,22	90,20
Kr. N.	87,18	87,19	87,20	87,19	87,20	87,19	87,185	87,17	87,19	87,20
Kr. Sv.	120,43	120,30	120,30	120,30	120,30	120,40	120,28	120,45	120,42	120,30
Fol.	171,68	171,64	171,64	171,645	171,60	171,67	171,62	171,65	171,66	171,67
Fr. B.	12,47	12,475	12,475	12,4775	12,475	12,48	12,47425	12,47	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,73	126,73	126,745	126,74	126,75	126,74	126,734	126,70	126,74	126,74
Lst.	1748,03	1748 —	1748 —	1748 —	1747,80	1747,96	1747,90	1748 —	1748,03	1748 —
Dm. occ.	155,27	155,28	155,24	155,275	155,27	155,30	155,26	155,30	155,31	155,26
Scell. Austr.	24,03	24,04	24,015	24,04625	24 —	24,04	24,0427	24,04	24,04	24,05
Escudo Port.	21,78	21,80	21,73	21,79	21,80	21,78	21,785	21,79	21,78	21,78

Media dei titoli del 1º marzo 1962

Rendita 5 % 1935	108 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º gennaio 1963)	102,625
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	102,875
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	103,05
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	103,15
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	103,375
Id. 5 % (» 1º aprile 1969)	103,60
Id. 5 % (» 1º gennaio 1970)	104,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1º ottobre 1966)	103,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1º marzo 1962

1 Dollaro USA	620,995
1 Dollaro canadese	591,137
1 Franco svizzero	143,26
1 Corona danese	90,235
1 Corona norvegese	87,187
1 Corona svedese	120,29
1 Fiorino olandese	171,632
1 Franco belga	12,476
1 Franco nuovo (N.F.)	126,737
1 Lira sterlina	1747,95
1 Marco germanico	155,267
1 Scellino austriaco	24,044
1 Escudo Port.	21,787

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione
2° semestre 1961 *valevole pel* 1° *semestre* 1962

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5 % (1935)	106,20	103,70	96,53	93,33
2	Redimibile 3,50 % (1934)	99,00	97,25	89,28	87,53
3	» 3,50 % (Ricostruzione)	87 —	85,25	78,48	76,73
4	» 5 % (Ricostruzione)	100 —	97,50	90,25	87,75
5	» 5 % (Riforma Fondiaria)	99 —	96,50	89,35	86,25
6	Prestito Nazionale Trieste 5 %	99,35	96,85	89,67	87,17
7	Debito Redimibile (Beni Estero) 1954-1979 5 %	98,70	96,20	89,08	86,58
8	Buoni del Tesoro Novennali 5 % scadenza 1° gennaio 1963	104,90	102,40	94,66	92,16
9	» » » 5 % » 1° aprile 1964	105,05	102,55	94,80	92,30
10	» » » 5 % » 1° aprile 1965	105,15	102,65	94,89	92,39
11	» » » 5 % » 1° aprile 1966	105,40	102,90	95,11	92,61
12	» » Settennali 5 % » 1° ottobre 1966	105,10	102,60	94,84	92,34
13	» » Novennali 5 % » 1° gennaio 1968	105,50	103,00	95,20	92,70
14	» » » 5 % » 1° aprile 1969	105,60	103,10	95,29	92,79
15	» » » 5 % » 1° gennaio 1970	105,90	103,40	95,56	93,06
	Titoli garantiti dallo Stato				
16	Obbligazioni Ferroviarie Sarde 3 %	61 —	59,50	55,05	53,55
17	Credito Comunale e Provinciale 3,75 % ex Roma (speciali)	79,87	78 —	72 07	70,20
18	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	73 —	70,50	65,95	63,45
19	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	113 —	110 —	102 —	99 —
20	I. R. I. 5,50 % (1952-1967)	103 —	100,25	92,75	90,23
21	I. R. I. SIDER 5,50 % (1953-1973)	103,50	100,75	93,43	90,68
22	Istituto di Credito Fondiario Venezie 4 % - Conversione	90 —	88 —	81,20	79,20
23	» » » Regione Tridentina 4 % - Conversione	98 —	96 —	88,40	86,40
24	Credito Fondiario Sardo-Roma 4 % - Conversione	93 —	91 —	83,90	81,90
25	» » Banco di Napoli 4 % - Conversione	97 —	95 —	87,50	85,50
26	Casse di Risparmio delle Prov. Lombarde-Milano 4 % - Conversione	102 —	100 —	92 —	90 —
27	Casse di Risparmio di Bologna 4 % - Conversiones	95 —	93 —	85,70	83,70
28	Monte dei Paschi di Siena 4 % »	99,50	97,50	89,75	87,75
29	Istituto Bancario S. Paolo-Torino 4 % »	97,10	95,10	87,59	85,59
30	Consorzio Naz. Credito Agrario Miglioramento 4 % - Conversione	90,30	88,30	81,47	79,47
31	Banca Nazionale del Lavoro 4 % - Conversione	90 —	88 —	81,20	79,20
31 bis	Città di Genova 5,50 %	99 —	96,25	89,38	86,63
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato				
32	Consorzio di Credito OO. PP. 5 %	99 —	96,50	89,35	86,85
33	» » » 5,50 Serie Spec. R.E. (1949-1968 e 54/73)	102,95	100,20	92,93	90,18
34	» » » 6 % » trentennale	105,50	102,50	95,25	92,25
35	» » » 4,50 % Elettrific. FF.SS. (III emis.)	99,15	96,90	89,46	87,21
36	» » » 5 % » » (IV emis.)	103,40	100,90	93,31	90,81
37	» » » 5,50 % FF.SS. (Serie speciale 52)	102,75	100 —	92,75	90 —
38	» » » 5,50 % » (» 53)	102,75	100 —	92,75	90 —
39	» » » 5,50 » » (» 55)	102,95	100,20	92,93	90,18
40	» » » 5,50 % Serie speciale trentennale	102,90	100,15	92,89	90,14
41	» » » 5 % Serie Città di Roma I	101,30	98,80	91,32	88,82
42	» » » 5 % » » » Milano (I)	100,40	97,90	90,61	88,11
43	» » » 5 % » » » » » (II)	99,75	97,25	90,03	87,53
44	» » » 5 % Serie Speciale 1960	99,30	96,80	89,62	87,12
45	» » » 4,50 % » Città di Palermo	100,50	98 —	90,70	88,20
46	» » » 5,50 % FF.SS. (1959-1979)	102,75	100 —	92,75	90 —
47	Piano per «lo Sviluppo dell'Agricoltura» 5 % - I Emis.	99,50	97 —	89,80	87,30
48	I. R. I. 6 % (1954-1969)	105,10	102,10	94,89	91,89
49	» 6 % (1956-1974)	105,20	102,20	94,98	91,98
50	» 6 % (1957-1975)	105 —	102 —	94,80	91,80

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**
2° *semestre* 1961 *valevole pel* 1° *semestre* 1962

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
51	I. R. I. 6 % (1955-56-57) ventennali	105,30	102,30	95,07	92,07
52	» 6 % (1958-1978)	105,30	102,30	95,07	92,07
53	» 6 % (1958-1974)	105,30	102,30	95,07	92,07
54	» 5,50 % (1959-1979)	102,75	100 —	92,75	90 —
55	» 6 % Elettricità (1952-53-62)	145 —	142 —	130,80	127,80
56	» 6 % » (1952-53-62) optate	104 —	101 —	93,90	90,90
57	» 5,50 % (1957-1977) Elettricità	152,75	150 —	137,75	135 —
58	» 5,50 % (1957-1977) optate Elettricità	103,05	100,30	93,02	90,27
59	» 5,50 % (1960-1980)	102,55	99,80	92,57	89,82
60	» 6 % STET (1958-1970)	145 —	142 —	130,80	127,80
61	» 6 % » (1958-1970) optate	107 —	104 —	96,60	93,60
62	B. I. R. S. (Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 5 %	102,50	100 —	92,50	90 —
63	E. N. I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 5,50 % Gela (1960)	102,75	100 —	92,75	90 —
64	» » » » 6 % (1956-71)	105,10	102,10	94,89	91,89
65	» » » » 6 % Petrolio (1957-72)	105,30	102,30	95,07	92,07
66	» » » » 6 % » (1958-73)	105,10	102,10	94,89	91,89
67	» » » » 6 % Serie Speciale (1958-78)	105,10	102,10	94,89	91,89
68	» » » » 5,50 % (1961)	102,25	99,50	92,30	89,55
69	» » » » SUD 6 % (1959-76)	104,90	101,90	94,71	91,71
70	» » » » SUD 5,50 % (1960)	108,55	99,90	98,57	89,82
71	Credito Comunale e Provinciale 3,75 % (ordinarie)	88,37	86,50	79,72	77,85
	Obbligazioni fondiarie e equiparate				
72	ISVEIMER 6 % (1958-1968)	106 —	103 —	95,70	92,70
73	ISVEIMER 5,50 %	102,90	100,15	92,89	90,14
74	ISVEIMER 5,50 % (1961-1975)	101,75	99 —	91,85	89,10
75	Istituto Italiano Credito Fondiario 5 % IX serie	101 —	98,50	91,15	88,65
76	» » » » 5 % XIII	101 —	98,50	91,15	88,65
77	» » » » 4 %	92,70	90,70	83,63	81,63
78	» » » » 5 % XIV serie	102,20	99,70	92,23	89,73
79	» » » » 3,50 %	93,35	91,60	84,19	82,44
80	» » » » 4,75 %	100,57	98,20	90,75	88,38
81	» » » » 5 %	99,50	97 —	89,80	87,30
82	» » » » 5 % XI serie	100,90	98,40	91,06	88,56
83	» » » » 5 % XVI	100 —	97,50	90,25	87,75
84	» » » » 5 % XIX	99,70	97,20	89,98	87,48
85	» » » » 5 % XX	99,70	97,20	89,98	87,48
86	» » » » 5 % XXI	100 —	97,50	90,25	87,75
87	» » » » 5 % XXII	99 —	96,50	89,35	86,85
88	Istituto di Credito Fondiario Venezie 4 %	89,50	87,50	80,75	78,75
89	» » » » 5 %	99,50	97 —	89,80	87,30
90	Opere Pubbliche Fondiarie delle Venezie 6 % serie ordinaria II	103,50	100,50	93,45	90,45
91	» » » » » 6 % » » III	103,50	100,50	93,45	90,45
92	» » » » » 6 % » speciale VI	103,50	100,50	93,45	90,45
93	» » » » » 6 % » ordin. XVIII	106,50	103,50	96,15	93,15
94	» » » » » 6 % » speciale VII	103,50	100,50	93,45	90,45
95	» » » » » 6 % » » VIII	105,30	102,30	95,07	92,07
96	» » » » » 6 % » » IX	105,30	102,30	95,07	92,07
97	» » » » » 6 % » ordinaria IX	105,30	102,30	95,07	92,07
98	» » » » » 6 % I emis. serie speciale	103,50	100,50	93,45	90,45
99	Istituto di Credito Fondiario Regione Tridentina 5 %	98 —	95,50	88,45	85,95
100	» » » » » » 4 %	90,20	88,20	81,38	79,38
101	Istituto di Credito Fondiario delle Venezie 3,75 %	98,87	97 —	89,17	87,30
102	» » » » » 5 % O. P. s. o.	99,80	97,30	90,07	87,57
103	Cassa di Risparmio di Gorizia 5 %	99 —	96,50	89,35	86,85
104	» » » 5 % - 2ª serie	98 —	95,50	88,45	85,95
105	Istituto di Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 4 %	98,50	96,50	88,85	86,85
106	Credito Fondiario Sardo-Roma 4 %	93,50	91,50	84,35	82,35

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**
2° semestre 1961 *valevole pel* 1° *semestre* 1962

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
107	Credito Fondiario Sardo-Roma 5 %	99,50	97 —	89,80	87,30
108	» » » » 5 % O. P.	99,10	96,60	89,44	86,94
109	» » Banco di Sicilia 5 %	99,20	96,70	89,53	87,03
110	» » » » 4 %	90 —	88 —	81,20	79,20
111	» » » » 3,75 %	100,37	98,50	90,52	88,65
112	Banca di Sicilia 5 % O. P.	99,50	97 —	89,80	87,30
113	Credito Industriale Banco di Sicilia 5 %	102,30	99,80	92,32	89,82
114	Industrializzazione della Sicilia 5 % (IRFIS)	102,50	100 —	92,50	90 —
115	Credito Fondiario Banco di Napoli 5 %	100,80	98,30	90,97	88,47
116	» » » » » 4 %	94,50	92,50	85,25	83,25
117	Banco di Napoli - Credito Industriale 5 % - 2ª Serie	101,90	99,40	91,96	89,46
118	» » » » 5 % - 3ª »	102 —	99,50	92,05	89,55
119	Casse di Risparmio delle Prov. Lombarde-Milano 4 %	88,25	86,25	79,73	77,63
120	» » » » » 3,50 %	83,75	82 —	75,55	73,80
121	» » » » » 5 %	100 —	97,50	90,25	87,75
122	» » » » » 5 % Opere Pub.	99,80	97,30	90,07	87,57
123	Istituto Bancario S. Paolo-Torino 5 %	100,75	98,25	90,32	88,43
124	» » » » 3,50 %	86,25	84,50	77,80	76,05
125	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 6 %	105 —	102 —	94,80	91,80
126	» » » » » 6 % Serie spec. telefonica	105 —	102 —	94,80	91,80
127	» » » » » 5,50 % Edison	103,45	100,70	93,38	90,63
128	» » » » » 6 % 1956 Edison	105 —	102 —	94,80	91,80
129	» » » » » 6 % (Ventennale)	105 —	102 —	94,80	91,80
130	» » » » » 6 % 1951 Edison	105,30	102,30	95,07	92,07
131	» » » » » 6 % 1955	105 —	102 —	94,80	91,80
132	» » » » » 6 % Serie spec. Montec.	105 —	102 —	94,80	91,80
133	» » » » » (venten.) 5,50 %	102,80	100,05	92,80	90,05
134	Casse di Risparmio di Bologna 5 %	100 —	97,50	90,25	87,75
135	» » » 4 %	90,50	88,50	81,65	79,65
136	» » » 3,50 %	87,75	86 —	79,15	77,40
137	Cassa di Risparmio di Bologna 5 % - O. P.	99,90	97,40	90,16	87,66
138	Monte dei Paschi di Siena 5 %	99,80	97,30	90,07	87,57
139	» » » 4 %	89,30	87,30	80,57	78,57
140	» » » 3,50 %	84,45	82,70	76,18	74,43
141	» » » 5 % Opere Pubbliche	99,80	97,30	90,07	87,57
142	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50 %	98,85	97,10	89,14	87,39
143	» » » » 5 %	99,40	97,40	89,66	87,66
144	» » » » 4,75 %	99,37	97 —	89,67	87,30
145	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento - Serie *A* 5% 1936	101 —	98,50	91,15	88,65
146	» » » » » Serie *B* 5% 1941	100 —	97,50	90,25	87,75
147	» » » » » Serie *C* 5% 1948	98,50	96 —	88,90	86,40
148	» » » » » Serie *D* 5% 1953	98,30	95,80	88,72	86,22
149	» » » » » Serie *E* 5% 1958	97,90	95,40	88,36	85,86
150	Istituto Mobiliare Italiano 6 % (XIV emissione Credito Navale)	150,40	102,40	95,16	92,16
151	» » » 6 % (XII »)	105,20	102,20	94,98	91,98
152	» » » 6 % (XV » Credito Navale)	105 —	102 —	94,80	91,80
153	» » » 6 % (XVI »)	105,10	102,10	94,89	91,89
154	» » » 6 % (XVIII »)	105,25	102,25	95,03	92,03
155	» » » 6 % (XIX » Credito Navale)	105,40	102,40	95,16	92,16
156	» » » 6 % (XX »)	105,40	102,40	95,16	92,16
157	» » » 5 % (XXI »)	100 —	97,50	90,25	87,75
158	» » » 5 % (XXII »)	99,40	96,90	89,71	87,21
159	Banca Nazionale del Lavoro 4 %	89,50	87,50	80,75	78,75
160	» » » 5 %	98,50	96 —	88,90	86,40
161	Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS) 6 %	104,10	101,10	93,90	90,90
162	Cassa di Risparmio di Roma (Decennale) 5 %	99,80	97,30	90,07	87,57

(1026)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Riapertura dei termini utili per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ad un posto di professore straordinario di elettrotecnica nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1961, registro n. 10, foglio n. 23, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 63 dell'11 marzo 1961, col quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di elettrotecnica nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno;

Considerato che è pervenuta all'Amministrazione militare marittima una sola domanda di partecipazione al concorso di cui sopra, per cui manca la possibilità di effettuare la selezione fra i concorrenti;

Considerato che ragioni di pubblico interesse, avuto riguardo al posto da coprire, consigliano di riaprire il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso in parola;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti i termini per la durata di quarantacinque giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di elettrotecnica nel personale civile insegnante della Accademia navale di Livorno.

Art. 2.

Restano salvi i diritti del candidato che aveva già presentato la domanda di partecipazione al concorso suddetto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1961

p. *Il Ministro*: SALTO NAVARRA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1962
Registro n. 11 *Difesa Marina, foglio n.* 19

(1430)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Diario delle prove scritte di esame del concorso a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

Le prove scritte di esame del concorso a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, bandito con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39 del 14 febbraio 1961, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei sottonotati giorni:

30 marzo 1962: prova scritta di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica;

31 marzo 1962: prova scritta di igiene.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta, non oltre le ore 8 di ciascun giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(1456)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 26 settembre 1961, n. 5039, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1960, e il successivo decreto n. 5131, con il quale fu variato il nominativo del segretario della Commissione stessa;

Considerato che il vice prefetto vicario dott. Francesco Porfidia è stato trasferito ad altra sede;

Ritenuta in conseguenza la necessità di procedere alla sua sostituzione onde consentire il tempestivo svolgimento dei lavori della accennata Commissione giudicatrice;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Camillo Natta, vice prefetto vicario è chiamato a far parte in qualità di presidente della Commissione giudicatrice in premessa, in sostituzione del dott. Francesco Porfidia.

Vercelli, addì 20 febbraio 1962

Il medico provinciale: BALZAR

(1425)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2944 in data 27 agosto 1961, col quale sono stati assegnati ai candidati vincitori i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1959;

Considerato che i dottori: Babini Guido, Caneti Franco, Ricciardelli Giorgio, Prati Pier Luigi, Coppari Marcello, Guerra Claudio, Campagna Angelo, hanno rinunciato all'assegnazione delle condotte di Strada Casale di Brisighella;

Ritenuto di dovere procedere al conferimento di detta sede:

Viste le domande di preferenza in esse indicate dai candidati che seguono i sunnominati nella graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 286, istitutivo del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Mauro Ferrantini, candidato idoneo nel concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore della condotta medica di Strada Casale di Brisighella.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Ravenna, addì 15 febbraio 1962

Il medico provinciale: FIORENTINO

(1381)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.